Sent./Ord. n. 223/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE – ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74130 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Delle Curti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recale (CE) alla via Savoia n. 46 (vincenzodellecurti@pec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Viale dell'Esercito 186 (previmil@postacert.difesa.it);

Ministero dell'Economia e delle Finanze, contumace;

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del 23.5.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per la ricorrente l'avv. Delle Curti.

Premesso che:

- la ricorrente (omissis), ex appartenente al ruolo della Forza Armata - Esercito italiano – transitata nei ruoli civili del Ministero, con l'istanza del 31.5.2013 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: "*lombalgia in protusioni discali multiple L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1*";

- in data 23.1.2014 con il verbale n. ACMO133485 la Commissione medica ospedaliera di Padova ha giudicato la ricorrente affetta da *"ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale"*;

- il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 310 del 10.11.2014 ha considerato l'infermità "*ernia discale C5-C6, iniziale spondilodiscoartrosi lombosacrale*" non dipendenti da causa di servizio;

- il Ministero della Difesa ha recepito il suddetto parere e con il Decreto n. 240 del 103.6.2015 non ha riconosciuto l'infermità dipendente da ragioni di servizio e pertanto ha rigettato la domanda di equo indennizzo;

Rilevato che:

- la ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Ernia discale C5-C6,*

*Spondiloartrosi del rachide in toto con multiple discopatie in regione cervicale e lombosacrale con impegno funzionale*", e in via subordinata chiede che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio;

- secondo la difesa della ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative della (omissis)limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori estranei all'attività lavorativa;

- con la memoria del 12.5.2025 il Ministero della Difesa ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem per identità del petitum e della causa petendi con il giudizio definito dal Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 372 del 13.12.2018; ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; nel merito ha contestato quanto prospettato dalla ricorrente in considerazione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio;

Considerato che:

- va dichiarata la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze atteso che, nonostante il ricorso sia stato notificato il 9.12.2024, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174);

- con l'odierno giudizio la ricorrente non contesta il rigetto della

domanda di concessione dell'equo indennizzo, bensì mira a ottenere il riconoscimento, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio della lamentata malattia. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la circostanza o meno della permanenza del servizio attivo del ricorrente (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34). In caso contrario verrebbe negata al personale la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario per poter successivamente o in ogni momento far valere il diritto alla pensione privilegiata (Corte Conti Sez. Giur. App. Sicilia sent. 14.2.2017 n. 30);

- l'atto a contenuto provvedimentale di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sofferta è ex se direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile indipendentemente dal risvolto relativo all'equo indennizzo. Le

esposte osservazioni trovano esplicita fonte normativa nel d.p.r. 29.10.2001 n. 461 recante il regolamento in tema di procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio per l'equo indennizzo e per la pensione privilegiata. Il citato d.p.r. all'art. 12, rubricato "*Unicità di accertamento*", precisa che "*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*", sancendosi in tal modo l'autonoma lesività del diniego di riconoscimento per cui si controverte e la duplice funzione del riconoscimento medesimo;

- questo Giudice rileva la diversità dell'oggetto del giudizio instaurato innanzi al Tar Friuli Venezia Giulia rispetto all'oggetto del giudizio che si svolge innanzi alla Corte dei conti in materia pensionistica. Infatti, mentre con il ricorso innanzi al Giudice Amministrativo sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della Difesa (decreto n. 2460/N) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (adunanza n. 310/2014) e gli stessi sono stati scrutinati sotto il profilo della legittimità in stretta ed esclusiva relazione ai vizi denunciati dalla parte ricorrente, il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti è un giudizio sul rapporto teso all'accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente nell'ambito del quale l'accertamento della sussistenza del requisito medico legale può

avvenire mediante lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio. Va, pertanto, escluso che la pronuncia del Tar possa risultare ostativa alla pronuncia di questa Corte, da rendersi esclusivamente in relazione ai riflessi pensionistici della questione in trattazione, costituita dalla dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente (Corte Conti Sez. Campania sent. 7.12.2017 n. 428; Sez. II Giur. Appello sent. 18.11.2019 n. 396);

- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, atteso che con il Decreto n. 2460/N del 10.6.2015 ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario e ciò è già di per sé sufficiente per rendere attuale e concreto l'interesse ad agire innanzi a questo Giudice, in caso contrario risulterebbe leso il diritto di difesa;

- va respinta la richiesta del Ministero di integrazione del contraddittorio con l'Inps, in quanto quest'ultimo, diversamente dal primo, non assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo volto alla valutazione della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento o meno della patologia dipendente da causa di servizio;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato

parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che l'infermità* "*Ernia discale C5-C6, Spondiloartrosi del rachide in toto con multiple discopatie in regione cervicale e lombosacrale con impegno funzionale*" *sia dipendenti da causa di servizio;*
- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di dover dare incarico del predetto parere al dott. Salvatore De Feo, medico iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Napoli ex art. 13 disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 23, comma 3, c.g.c.;

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- respinge le eccezioni di violazione del ne bis in idem e di legittimazione passiva formulate dal Ministero della Difesa;
- ordina al dott. Salvatore De Feo di esprimere motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica se necessaria e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Al riguardo si ricorda che il ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale, a proprie spese, da sanitario di fiducia. Il consulente tecnico d'ufficio provvederà a

comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

Il medesimo consulente è autorizzato a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni novanta al consulente tecnico d'ufficio per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti venti giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni al consulente tecnico d'ufficio;
- assegna al consulente tecnico d'ufficio un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale, unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa, ai sensi dell'art. 193 comma 2 c.p.c., il termine dell'11 luglio

2025 per il deposito da parte del consulente della dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento.

Fissa all'udienza del 16 febbraio 2026 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e al consulente tecnico d'ufficio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa, nonché del modello di dichiarazione di cui all'art. 193 c.p.c.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.07.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)